

## 6. NORME DI ATTUAZIONE

### Titolo I

#### Finalità e contenuti ed elaborati del Piano

##### Art. 1 Finalità generali del Piano

1. Il presente Piano costituisce piano stralcio di bacino ai sensi del c.6 ter dell'art.17 della legge 18 maggio 1989 n.183 relativo ai settori funzionali individuati dal c.3 dello stesso art.17 e ha valore di piano territoriale di Settore.
2. Il Piano costituisce il **quadro** di riferimento **vincolante** per i soggetti pubblici e privati, che esercitano funzioni ed attività inerenti la risorsa idrica.
3. Il Piano persegue la finalità della gestione ambientalmente sostenibile delle acque superficiali e sotterranee attraverso la definizione del bilancio idrico e la determinazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) che garantisce la tutela dei corpi idrici e la conservazione delle biocenosi tipiche.

##### Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le previsioni del piano si applicano al sistema idrografico composto dal bacino del T. Armea, quale corpo idrico significativo ai sensi dell'allegato 1 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n.152 che interessa i Comuni di Baiardo, Ceriana, Taggia e Sanremo, la Comunità Montana Valle Argentina e Armea e l'Ambito Territoriale Ottimale imperiese (ATO).

##### Art. 3 Oggetto del Piano

1. Il Piano persegue gli obiettivi di Settore di cui all'art.22 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 per gli aspetti attinenti alla tutela quantitativa della risorsa idrica ed ha i seguenti contenuti essenziali:
  - a) caratterizzazione del bacino superficiale e sotterraneo<sup>1</sup>;
  - b) determinazione del bilancio idrico;
  - c) definizione del deflusso minimo vitale.

##### Art. 4 Elaborati del Piano

1. Il Piano di bacino stralcio del bilancio idrico è costituito dai seguenti elaborati :
  - a) la relazione generale e le norme di attuazione;
  - b) le tavole di Piano :
    - Tavola n.1 - Carta Geolitologica - scala 1 : 25.000
    - Tavola n.2 - Carta della Conduttività Idraulica - scala 1 : 25.000
    - Tavola n.3 - Carta dell'Uso del Suolo – scala 1 : 25.000
    - Tavola n.4 - Carta delle Aree Protette relazionate alle risorse idriche– scala 1: 25.000

---

<sup>1</sup> La caratterizzazione del bacino sotterraneo e superficiale si intende riferita agli aspetti attinenti alla tutela quantitativa della risorsa .

- Tavola n.5 - Carta delle isoiete medie annuali(anno idrologico 1950-1989) e stazioni pluviometriche –scala 1 : 25.000
- Tavola n.6 - Carta delle isoterme medie annuali (anno idrologico 1971-1989) e stazioni termometriche –scala 1 : 25.000
- Tavola n.7 - Carta degli usi in atto concessionari – scala 1 : 25.000
- Tavola n.8 - Carta dei tratti per i quali viene valutato il minimo deflusso vitale (MDV)
- Tavola n.9A- Carta della classificazione di stato quantitativo mesi con deflussi medi
- Tavola n.9B- Carta della classificazione di stato quantitativo mesi con deflussi minimi
- Tavola n.9C - Carta della classificazione di stato quantitativo mesi con deflussi massimi
- Tavola 10 – Carta delle reti di monitoraggio

c) gli allegati tecnici, rappresentati dagli studi condotti per la formazione del Piano :

- ALLEGATI AL CAPITOLO 2:
  - ALLEGATO 2.1 – Schede SIC e ZPS
  
- ALLEGATI AL CAPITOLO 4:
  - ALLEGATO 4.1 – Dati afflussi meteorici T. Armea
  - ALLEGATO 4.2a-b – Carta delle isoiete medie mensili- riferimento 1951-1989;
  - ALLEGATO 4.3 – Dati termometrici strumentali;
  - ALLEGATO 4.4a-b – Carta delle isoterme medie mensili- riferimento 1970-1989;
  - ALLEGATO 4.5 – Schede censimento delle derivazioni.
  - ALLEGATO 4.6 – Schema idrologico asta principale
  -

## **Titolo II**

### **Disciplina del bilancio idrico**

#### **Art. 5 Misure di risparmio idrico**

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante:
  - a. la installazione di dispositivi tecnologici di risparmio;
  - b. la promozione e/o incentivazione delle strutture consortili irrigue;
  - c. l'adozione di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati secondo le modalità ed indicazioni regionali anche al fine di razionalizzare i sistemi di controllo;
  - d. la individuazione, nelle concessioni ad uso irriguo, di specifiche modalità di irrigazione in ragione delle tipologie delle colture e della disponibilità idrica;

- e. la promozione di una Politica tariffaria differenziata in ragione del consumo ed utilizzo della risorsa.

#### **Art. 6 Riequilibrio del bilancio idrico**

1. Il riequilibrio del bilancio idrico concorre alla tutela quali-quantitativa delle acque ed è perseguito attraverso una serie coordinata di azioni, volte a consentire un consumo idrico sostenibile, riguardanti in particolare:
  - a) il riordino irriguo;
  - b) la revisione dei titoli di concessione;
  - d) la revisione delle regole operative degli invasi esistenti;
  - e) i trasferimenti di acqua;
  - f) la realizzazione di nuove capacità di invaso;
  - g) i protocolli di gestione dinamica delle criticità quantitative stagionali.
2. Fatte salve le utilizzazioni in atto, quelle previste dall'articolo 17 della legge 36/1994 e fatti salvi i progetti di valenza strategica riconosciuta dalla pianificazione regionale o provinciale di settore non è consentito trasferire acqua al di fuori del bacino del T. Armea.

#### **Art. 7 Restituzione delle acque**

1. Le acque a qualunque uso derivate qualora restituite ai corpi idrici superficiali devono presentare caratteristiche fisico- chimiche e microbiologiche tali da non compromettere il rispetto degli obiettivi del Piano di tutela.
2. Le acque di falda, oggetto di concessione, devono essere restituite solo in superficie.
3. La restituzione di acque provenienti da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente deve essere predisposta in modo da escludere fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde.

#### **Art. 8 Reti di monitoraggio**

1. La rete di monitoraggio dei corpi idrici regionali deve essere estesa, coordinata ed aggiornata per renderla più funzionale al fine di supportare i sistemi di previsione e gestione delle risorse idriche secondo gli obiettivi e le strategie definite dal Piano e secondo i sistemi indicati dalla Regione.

#### **Art. 9 Definizione del Deflusso Minimo Vitale**

1. Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) <sup>2</sup> è la portata istantanea, da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.

---

<sup>2</sup> come definito dalle " Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino" ex art. 22 comma 4 d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152.

## **Art. 10 Criteri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale**

1. Il DMV in una determinata sezione dell'alveo è calcolato secondo la formula

$$DMV = k q_{meda} S M Z A T \text{ (in l/s)}$$

che prende in considerazione:

- una componente idrologica “ $k q_{meda} S$ ”, definita in base alle peculiarità del regime idrologico;
  - i fattori correttivi M, Z, A, T.
2. Il valore della componente idrologica alla sezione considerata viene calcolato sulla base del modello idrologico distribuito di cui al capitolo 4 della Relazione.
  3. Il valore del parametro K è definito al capitolo 5 della Relazione.
  4. Il DMV può assumere valori differenti nel corso dell'anno, allo scopo di conservare la variabilità del regime naturale dei deflussi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela dell'ittiofauna.

## **Art. 11 Individuazione dei fattori correttivi costituenti la componente morfologica ambientale.**

1. Entro il 31 dicembre 2008 la Giunta Regionale definisce i criteri per la determinazione e l'applicazione dei fattori correttivi del DMV.
2. Nei disciplinari di concessione, approvati nelle more della definizione dei fattori correttivi, deve essere previsto l'obbligo del concessionario di adeguare la componente idrologica del DMV a seguito dell'eventuale introduzione dei fattori stessi.
3. Qualora l'applicazione dei fattori correttivi aumenti il valore del DMV complessivo oltre la soglia del doppio della componente idrologica, l'Autorità concedente<sup>3</sup> ha la facoltà di limitare il valore del DMV a tale soglia, nel caso in cui il concessionario ne dimostri la sua adeguatezza, rispetto agli aspetti che il DMV è volto a salvaguardare, sulla base di indagini e sperimentazioni sitespecifiche a propria cura e spese.

## **Art. 12 Ambito di applicazione del DMV**

1. Il valore del DMV è calcolato e applicato ad ogni derivazione superficiale da corso d'acqua, con le tempistiche e le modalità di seguito specificate
2. Il rilascio della componente idrologica del DMV e degli eventuali fattori correttivi, anche al fine del conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e di specifica destinazione, è condizione

---

<sup>3</sup> Per Autorità concedente si intende la Provincia in quanto ente competente in materia di piccole derivazioni e la Regione in quanto ente competente in materia di grandi derivazioni di acqua.

per l'assenso o il rinnovo di concessioni di derivazione che, alla data di entrata in vigore del piano, non siano stati assentite.

3. Nel caso di rinnovo di concessioni in atto, nonché nei casi in cui ricorrano i presupposti dell'art.12 bis del R.D. 1775/1933, il rilascio della componente idrologica del DMV e degli eventuali fattori correttivi viene applicato dalla data del rinnovo della concessione e comunque non oltre il 31.12.2008.
4. Le concessioni in atto devono essere adeguate in relazione all'applicazione degli eventuali fattori correttivi del DMV entro il 31/12/2016.
5. L'adeguamento può essere definito dall'Autorità concedente attraverso un programma che preveda tempistica e priorità in relazione alle criticità evidenziate nella pianificazione di settore.
6. L'adeguamento delle concessioni vigenti compreso quello relativo al canone concessorio non può dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della autorità concedente.
7. L'autorità concedente, ai fini di assicurare il rilascio del valore del DMV previsto per la sezione considerata, dispone se del caso la sospensione o riduzione temporanea della derivazioni interessate
8. Al fine di garantire la continuità dell'ecosistema fluviale interessato dalla derivazione è necessario, ancorché sia tecnicamente possibile e compatibile con la sicurezza delle opere, che il rilascio del DMV assicuri che le condizioni di protezione e di salvaguardia relative alla sezione di riferimento si mantengano per l'intero tratto influenzato dalla derivazione stessa.
9. In tutti i disciplinari di concessione deve essere indicata la facoltà dell'Autorità concedente di revisione periodica del valore del DMV.
10. La revisione del DMV può essere determinata tenendo conto dei risultati e degli sviluppi del monitoraggio qualitativo effettuato sul corso d'acqua interessato dalle derivazioni, dell'evoluzione nel tempo dell'impatto antropico, dell'attuazione delle misure previste dal Piano, del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti per il corpo idrico oggetto della derivazione, nonché di specifiche sperimentazioni e verifiche sull'efficacia dei rilasci.
11. Per le concessioni di piccole derivazioni al di sotto di 2 l/s (0.02 moduli) la prevista dichiarazione sostitutiva deve contenere anche la dichiarazione del rispetto del rilascio della componente idrologica del DMV e degli eventuali fattori correttivi

### **Art. 13 Deroghe nell'applicazione del DMV**

1. Le Autorità concedenti, in caso di particolari e documentate situazioni locali, possono variare per periodi definiti non superiori a 3 mesi i valori previsti per il DMV, qualora non sia possibile soddisfare la richiesta di acqua mediante l'utilizzo di altre fonti alternative e siano state poste in essere tutte le misure atte al risparmio della risorsa idrica ovvero se tali misure risultano non economicamente sostenibili. Tali deroghe non devono, comunque, pregiudicare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e gli obiettivi per specifica destinazione previsti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) per il corso d'acqua.

### **TITOLO III**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 14 Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione di settore**

1. Le prescrizioni degli articoli 9, 10, 11, 12, e 13 prevalgono, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 9/1993, sulle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione di settore e vincolano la pianificazione regionale provinciale, e comunale di settore con effetto di integrazione della stessa, ed, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.

#### **Art. 15. Gestione del Piano- soggetti preposti alla sua applicazione**

1. Sono preposti all'attuazione del Piano, alla corretta applicazione delle sue previsioni nonché alla divulgazione dei relativi contenuti l'Amministrazione Provinciale di Imperia, la Comunità Montana Valle Argentina e Armea, l'Ambito Territoriale Ottimale imperiese (ATO) ed i Comuni di Baiardo, Ceriana, Taggia e Sanremo, i cui territori rientrano nell'ambito di applicazione del presente Piano.

#### **Art. 16 Regime transitorio**

1. Nelle more dell'acquisizione dei dati misurati forniti dalle reti di monitoraggio, in corso di implementazione, il DMV è calcolato prioritariamente nei tratti "Vita Pesci", individuati nella cartografia (Tavola n.8) – Carta dei tratti per i quali viene valutato il minimo deflusso vitale (MDV), al fine di assicurare le condizioni di protezione e salvaguardia relative alle specie presenti.

#### **Art. 17 Adeguamento del Piano**

1. Il Piano può essere oggetto di modifiche in considerazione dei risultati delle attività di monitoraggio, di realizzazione di interventi nonché dell'attuazione di misure di gestione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.